



REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO PRESIDENZA GIUNTA

**PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER LA FORNITURA CON
CONTRATTO APERTO DI ARREDI VARI DA UFFICIO**

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

SOMMARIO

1.	OGGETTO DEL CONTRATTO.....	3
2.	DURATA DEL CONTRATTO	4
3.	MODALITA' E TEMPISTICA DI CONSEGNA DELLA FORNITURA.....	4
4.	RISPETTO DEI TERMINI CONTRATTUALI	4
5.	ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	4
6.	PREZZO	4
7.	REVISIONE DEL PREZZO	5
8.	MODALITÀ DI FATTURAZIONE DEL CORRISPETTIVO E PAGAMENTI	5
9.	TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI.....	6
10.	GARANZIA FIDEIUSSORIA.....	6
11.	PENALI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	7
12.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	7
13.	RISOLUZIONE PER REATI ACCERTATI.....	8
14.	RECESSO	8
15.	VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE	8
16.	CESSIONE DEI CREDITI.....	8
17.	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	8
18.	SUBAPPALTO	8
19.	DISPOSIZIONI ANTIMAFIA	9
20.	TUTELA DEI DATI PERSONALI	9
21.	ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI.....	9
22.	FORO COMPETENTE	9
23.	DISPOSIZIONI FINALI	9

CONTRATTO D'APPALTO PER LA FORNITURA DI ARREDI VARI DA UFFICIO

Rep. n.....

L'anno _____, il giorno _____, del mese di _____, nella sede della Regione Basilicata, in Potenza, innanzi a me, qui domiciliato per la carica, quale Ufficiale rogante dei contratti della Regione Basilicata ai sensi della Legge Regionale n° 9 del 06/06/1986, senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti rinunciato con il mio consenso, giusta l'art. 48 della vigente Legge Notarile n° 89 del 16/02/1913,

Sono comparsi

la REGIONE BASILICATA con sede in Potenza, Viale Verrastro n° 4, c.f. 80002950766, in persona del Dirigente dell'Ufficio Provveditorato e Patrimonio, Dr. Ennio Vito Galella, autorizzato alla stipula del presente contratto giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. e, conseguentemente, suo legale rappresentante (in prosieguo denominata "Regione" o "Ente")

E

la Ditta.....(di seguito, per brevità, denominata anche semplicemente "APPALTATORE"), P.IVA, con sede legale in... (...), via... n. ..., rappresentata, per la stipula del presente atto, da(C.F.) nato a il, nella sua qualità di, domiciliato per la carica ove sopra, (giusta procura allegata al presente atto sotto la lettera oppure come risulta da visura camerale o dallo Statuto della società,

I comparanti, delle cui identità sono certo, così costituiti, convengono e stipulano quanto segue:

- PREMESSO -

- che con DGR n. del è stata indetta procedura aperta sotto soglia comunitaria per l'affidamento con contratto aperto della fornitura di arredi vari da ufficio;
- che la procedura è stata pubblicata sulla GURI in data.....;
- che l'appaltatore, avendo presentato l'offerta al prezzo più basso, è risultato aggiudicatario definitivo giusta D. D. n..... del
- che l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e suoi allegati, dal Bando di gara, dal D.U.V.R.I. e dal Capitolato d'oneri, (che qui espressamente si richiamano e si intendono integralmente recepiti) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutte le informazioni per la corretta esecuzione dello stesso.

Ciò premesso si conviene e stipula quanto segue.

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha ad oggetto la fornitura di mobili e sedie da ufficio di cui all'elenco allegato sub "A" e con le caratteristiche indicate nel Capitolato d'oneri.

2. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata di due anni decorrenti dalla sottoscrizione ovvero fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di cui al successivo art. 6, qualora raggiunto prima di tale data.

3. MODALITA' E TEMPISTICA DI CONSEGNA DELLA FORNITURA

Gli articoli oggetto del presente CONTRATTO dovranno essere consegnati in esatta conformità agli ordinativi formali, che verranno emessi dall'Ufficio Provveditorato e Patrimonio del Dip.to "Presidenza Giunta" ed indicheranno il luogo di fornitura, le modalità di consegna, di montaggio ed il termine ultimo entro cui eseguire la fornitura.

I mobili e le sedie dovranno essere consegnati presso gli Uffici regionali siti in Potenza, Matera, Roma, Lagonegro, Melfi e nelle altre sedi della Regione Basilicata dislocate nel territorio regionale, secondo la richiesta dell'Ufficio Provveditorato e Patrimonio.

Costituiscono motivo di spostamento dei termini di consegna quelli connessi a causa di forza maggiore, debitamente comprovati ed accertati dall'Ente.

Gli ordinativi, di importo minimo di € 2.000,00 ciascuno oltre IVA, saranno emessi in modo scaglionato nell'arco del periodo temporale di riferimento, in base alle necessità della Regione e a suo insindacabile giudizio.

La merce dovrà essere accompagnata, pena l'irricevibilità della stessa:

1. da regolare bolla di consegna, la quale dovrà indicare obbligatoriamente;
 - luogo di consegna della merce;
 - numero di riferimento dell'ordine;
 - data dell'ordine.
2. da certificazione o etichettatura attestante il possesso di tutti i requisiti richiesti nelle specifiche tecniche di cui al Capitolato;

4. RISPETTO DEI TERMINI CONTRATTUALI

La consegna della merce richiesta dovrà avvenire entro i termini prescritti. Il mancato rispetto di tale termine darà luogo alla applicazione delle penali di cui al presente contratto ed, in caso di reiterate contestazioni, alla risoluzione del contratto, con effetti giuridici ed economici a carico dell'Appaltatore. In tal caso, l'Ente potrà acquistare gli articoli in questione presso altro fornitore, a spese dell'Appaltatore ed avrà il diritto di chiedere il risarcimento degli eventuali danni sopportati per l'inadempienza dell'Appaltatore.

5. ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'APPALTATORE è obbligato a:

- effettuare le consegne, secondo le modalità di cui al precedente art. 3;
- farsi carico del montaggio degli arredi presso le sedi regionali e dello smaltimento di imballaggi e rifiuti;
- assicurare che gli articoli forniti siano conformi alle norme vigenti e alle specifiche tecniche di capitolato.

6. PREZZO

Il prezzo unitario, IVA esclusa, è fissato nell'allegato "B" al presente contratto.

Nel prezzo sono ricomprese le spese per l'imballaggio, il trasporto, la consegna secondo le modalità di cui al precedente art. 3, il montaggio e lo smaltimento di imballi e rifiuti.

L'importo massimo complessivo della fornitura è pari a € 124.556,80, di cui € 1.156,80 per oneri di sicurezza **oltre IVA**.

Trattandosi di contratto aperto la cifra suddetta si intende importo contrattuale massimo e non obbliga in alcun modo la Regione al raggiungimento dell'intera somma; la Regione rimane obbligata nei confronti dell'Appaltatore sino all'importo offerto in sede di gara.

Il mancato raggiungimento del limite di spesa non costituisce titolo per alcuna pretesa da parte della ditta affidataria della fornitura.

La ditta dichiara che, nella formulazione del prezzo in sede di offerta, ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione della fornitura e, pertanto, rinuncia a qualsiasi azione o eccezione in merito, avendo diritto alla revisione del prezzo esclusivamente così come disciplinata dall'articolo successivo.

7. REVISIONE DEL PREZZO

Trattandosi di contratto ad esecuzione periodica o continuativa è prevista la revisione periodica del prezzo, ai sensi dell'articolo 115, del Decreto Legislativo n. 163/2006, dopo il primo anno, su richiesta dell'appaltatore.

La revisione viene operata sulla base di un'istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento, in base ai dati di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) e comma 5 del D. Lgs. 163/2006.

In mancanza dei dati suddetti, la revisione del prezzo viene calcolata sulla base dell'indice FOI rilevato dall'ISTAT.

8. MODALITÀ DI FATTURAZIONE DEL CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

Il corrispettivo per la fornitura oggetto del presente contratto è liquidato dalla REGIONE previa presentazione di regolare fattura posticipata, **intestata e spedita** a:

REGIONE BASILICATA – Dipartimento Presidenza Giunta – Ufficio Provveditorato e Patrimonio – Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 POTENZA

La fattura deve altresì contenere **la dicitura** “Contratto per la fornitura di mobili vari da ufficio” e deve essere **corredata da**:

- copia dei corrispondenti ordinativi di fornitura;
- distinta indicante il numero e il modello dei pezzi acquistati e il relativo prezzo unitario;
- visto di regolarità della fornitura apposto dal funzionario che ha accettato la consegna.

L'APPALTATORE prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta spedizione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte della REGIONE.

I quantitativi di merce ammessi al pagamento saranno quelli accertati all'atto delle singole consegne.

I mandati saranno emessi entro 60 giorni dalla data di disponibilità presso l'Ufficio Provveditorato e Patrimonio di fattura regolare a termini di legge e degli altri

documenti necessari al pagamento quali, ad esempio, il D.U.R.C., salvo diverso accordo con l'Appaltatore.

In caso di tardiva emissione del mandato di pagamento per causa imputabile alla REGIONE spettano all'APPALTATORE gli interessi di mora nei modi e termini di cui dall'art. 5 del D.lgs. n. 231 del 2002.

L'Ente, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'Appaltatore cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

La durata della sospensione non potrà essere superiore ai due mesi decorrenti dalla data della notifica delle inadempienze.

9. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Potenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, dedicato anche in via non esclusiva al presente appalto, sono i seguenti:

IBAN

Le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sul suddetto conto sono:.....

.....

(oppure)

L'appaltatore individua il sotto indicato strumento di pagamento, idoneo a consentire la

piena

tracciabilità:.....

.....

10. GARANZIA FIDEIUSSORIA

Gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni dell'APPALTATORE sono coperti da apposita garanzia fideiussoria costituita per un importo di €_____.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del COMMITTENTE, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione della fornitura.

L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato all'atto del pagamento dell'ultima rata di prezzo, previa presentazione del certificato di regolare esecuzione della fornitura rilasciato dal Direttore di esecuzione del Contratto.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione delle forniture.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applica l'art 113 del D.lgs. n. 163 del 2006.

11. PENALI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è soggetto all'applicazione di una penale pari al 2% dell'importo dell'ordinativo, per ogni giorno di ritardo nella consegna, quando:

- non effettua la fornitura entro i termini e secondo le modalità stabilite dal presente contratto;
- non effettua o effettua con ritardo la sostituzione degli articoli non rispondenti ai requisiti richiesti, ovvero riscontrati difettosi.

L'ammontare della penale è addebitato nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura sui crediti dell'Appaltatore.

Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità verrà addebitato sulla cauzione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in alcun modo l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della medesima penale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all'applicazione delle penali, verranno contestati, per iscritto, all'Appaltatore. In caso di contestazione, l'Appaltatore dovrà comunicare, entro il termine di tre giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione, le proprie deduzioni. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine assegnato ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dell'Ente, a giustificare l'inadempienza, si procederà all'applicazione della penale.

12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Ente può chiedere la risoluzione del contratto, di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice del civile, con incameramento della relativa cauzione, nei seguenti casi:

- in caso di sospensione della fornitura per fatto dell'Appaltatore.
- in caso di recidiva nella effettuazione di forniture non conformi ai requisiti richiesti;
- in caso di recidiva nei ritardi delle consegne e nell'effettuazione di forniture parziali;
- in caso di recidiva per mancata sostituzione delle forniture non accettate;
- se l'Appaltatore cede in tutto o in parte il contratto a terzi senza la preventiva autorizzazione dell'Ente;
- in caso di frode, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale dopo l'applicazione delle penalità, di cui al precedente art. 10;
- se l'Appaltatore, nel dar seguito agli obblighi di cui al presente CONTRATTO dimostra grave imperizia e/o negligenza tali da compromettere la regolare esecuzione della fornitura;
- in caso di concordato preventivo e di fallimento.

Con la risoluzione del contratto, l'Ente affiderà a terzi la fornitura, in danno all'Appaltatore, al quale saranno addebitate le eventuali spese aggiuntive sostenute dall'Ente, rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Le spese suddette sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia bastevole, da eventuali crediti dell'Appaltatore, senza pregiudizio dei diritti dell'Ente, sui beni dell'Appaltatore medesimo.

Nel caso di minor spesa, nulla compete all'Appaltatore stesso.

L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

13. RISOLUZIONE PER REATI ACCERTATI

La Regione valuta l'opportunità di risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi:

emanazione di un provvedimento definitivo che dispone nei confronti dell'appaltatore una o più misure di prevenzione di cui all'art 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423;

pronuncia nei confronti dell'appaltatore o del subappaltatore di una sentenza di condanna passata in giudicato per frodi.

14. RECESSO

Ai sensi dell'articolo 1373 del codice del civile l'Ente si riserva la facoltà di recedere dal contratto, con un preavviso di trenta giorni, nei seguenti casi:

in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Ente, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura;

nel caso in cui, a seguito di raffronto con i prezzi relativi a prodotti di nuova immissione sul mercato che risultino possedere le stesse caratteristiche qualitative, il contratto risulti eccessivamente oneroso.

In caso di recesso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni effettuate, purché correttamente eseguite, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

15. VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

Per i casi di cessione di azienda e per gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'appaltatore si richiama espressamente l'art. 116 del D.Lgs. 163/2006.

16. CESSIONE DEI CREDITI

Per i casi di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto si richiama espressamente l'art. 117 del D.Lgs. 163/2006.

17. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto all'appaltatore di cedere il contratto anche parzialmente.

18. SUBAPPALTO

(se l'impresa ha dichiarato in sede di offerta di avvalersi del subappalto)

E' ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/06 nel limite del ____% come da dichiarazione resa in sede di offerta e da contratto di subappalto depositato *oppure* da depositare entro 20 giorni prima della data di effettivo inizio del servizio.

L'importo per le prestazioni eseguite dal subappaltatore verrà corrisposto all'appaltatore il quale, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento, è obbligato, pena la sospensione dei pagamenti successivi, a trasmettere alla Regione copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore.

(se l'impresa non ha dichiarato in sede di offerta di avvalersi del subappalto)

E' fatto divieto di subappalto.

19. DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

L'APPALTATORE prende atto che l'affidamento dell'attività, oggetto del presente contratto, è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia.

In particolare, l'APPALTATORE garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'APPALTATORE si impegna a comunicare immediatamente alla REGIONE, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell'APPALTATORE stesso, del suo legale rappresentante e del Direttore tecnico, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;

ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);

ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

20. TUTELA DEI DATI PERSONALI

I dati personali conferiti ai fini dell'esecuzione del presente Contratto saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte della REGIONE nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal D.Lgs. 196/2003.

21. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'APPALTATORE tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali.

L'APPALTATORE dichiara che le prestazioni previste dal presente contratto sono effettuate nell'esercizio dell'impresa e che trattasi di operazioni imponibili assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, che è tenuto a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.

22. FORO COMPETENTE

In caso di controversie nell'esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Potenza.

23. DISPOSIZIONI FINALI

I rapporti tra la Regione e l'Appaltatore sono disciplinati, per quanto non espressamente disposto dal presente contratto, dalle norme del D.lgs n. 163 del 2006 e ss. mm. e ii. e da quelle del codice civile in quanto compatibili.

Tutte le comunicazioni tra l'APPALTATORE e la REGIONE, ivi compresi gli ordinativi di fornitura, avvengono per il tramite di posta elettronica con firma digitale o via fax.

L'APPALTATORE dichiara:

che **Referente dell'Appaltatore** per il presente contratto è il Sig.....

l' **e-mail** del proprio referente è la seguente.....;

che il **numero di fax** è il seguente.....;

che il **numero di telefono** è il seguente.....;

Tutte le comunicazioni effettuate al referente si intendono effettuate all'Appaltatore.

L'indirizzo **e-mail** della REGIONE è il seguente.....

che il **numero di fax** è il seguente.....;

L'APPALTATORE

LA REGIONE

L'UFFICIALE ROGANTE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod.civ. si approvano specificamente le seguenti clausole contrattuali:
artt.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23.

L'APPALTATORE